



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2003, recante "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 3 novembre 1999, n. 509", così come modificato dal Decreto 15 aprile 2005 e poi dal Decreto 14 luglio 2006;

VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO l'art. 1-ter, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, in base al quale "*le Università adottano programmi triennali coerenti con le linee generali di indirizzo definite con decreto del Ministro*";

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI i Decreti Ministeriali ed Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;

VISTO il decreto ministeriale del 8 agosto 2016, n. 635 concernente le Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati, ed in particolare l'allegato E nel quale si distinguono i corsi di studio totalmente e prevalentemente a distanza da quelli con didattica in presenza;

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

VISTO l'art. 2, comma 148, della Legge 24 novembre 2006, n. 286, che prevede, per i fini di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'adozione di un regolamento del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

RAVVISATA la necessità di adottare il suddetto regolamento in ossequio alle prescrizioni di cui all'art. 26, comma 5, della legge n. 289 del 2002, per definire specifici criteri e requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi universitari a distanza;

RAVVISATA altresì la necessità di costituire a tal fine un apposito Tavolo tecnico composto da esperti del Consiglio Universitario Nazionale, della Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e delle due Amministrazioni interessate per la definizione del citato regolamento nonché un rappresentante delle Università telematiche;

RITENUTA altresì la necessità che il suddetto nuovo Regolamento definisca appositi criteri e idonee specifiche tecniche per assicurare la qualità e la sostenibilità della formazione attraverso l'utilizzo delle più moderne tecnologie di e-learning, anche in considerazione del *benchmark* internazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, concernente l'autovalutazione, la valutazione, l'accREDITAMENTO iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari ivi comprese le Università telematiche, così come modificato dal Decreto Ministeriale 8 febbraio 2017 n.60 e dal Decreto Ministeriale 29 novembre 2017 n. 935;



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori proposti dall'ANVUR ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs. 19/2012 e del DM n. 635/2016, con il parere n. 7/2018 – assunto nella seduta del Consiglio Direttivo n. 5 del 07/02/2018;

CONSIDERATO pertanto, che, a seguito delle risultanze del lavoro del Tavolo tecnico, sarà necessario apportare le opportune e specifiche modifiche al citato Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016, n. 987, e successive modificazioni, al fine di tenere anche in considerazione i criteri proposti dall'ANVUR in vista del Regolamento di cui all'art. 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

DECRETA:

Articolo 1

1. Ai fini della definizione del regolamento di cui all'art. 2, comma 148, della Legge 24 novembre 2006, n. 286 (da ora in poi: il Regolamento), è istituito un Tavolo tecnico con il compito di formulare, sulla base dei criteri proposti dall'A.N.V.U.R. e indicati nel successivo articolo 2, una proposta di regolamento concernente i criteri e i requisiti per l'accREDITAMENTO dei corsi universitari a distanza che sarà adottato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 sarà composto da:

- un esperto indicato dal Consiglio Universitario Nazionale;
- un esperto indicato dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca;
- un esperto indicato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- due esperti indicati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, uno dei quali fungerà da coordinatore del Tavolo;
- un esperto indicato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- un rappresentante indicato congiuntamente dalle Università telematiche.

3. Il Coordinatore potrà procedere ad audizioni con esperti del settore della formazione o delle tecnologie e-learning.

Articolo 2

1. Il Tavolo tecnico di cui all'articolo 1 elabora la proposta di Regolamento, che dovrà prevedere appositi e specifici criteri di sostenibilità dei corsi in sostituzione di quelli attualmente in vigore a seguito dell'emanazione del D.M. 987/2016 e ss.ii.mm.

2. Nella proposta di Regolamento, il Tavolo Tecnico di cui al precedente art. 1 terrà conto dei criteri proposti dall'A.N.V.U.R., con il parere citato nelle premesse, per i corsi di studio integralmente o prevalentemente a distanza, in particolare con riferimento:

- a) all'incremento della docenza correlato alla numerosità degli studenti e alla differenza tra corsi di laurea di primo livello e corsi di laurea magistrale e a ciclo unico;
- b) ai requisiti e il titolo di studio dei tutor, prevedendo che i *tutor* disciplinari siano comunque in possesso di un titolo di livello almeno pari o superiore a quello di dottore magistrale;
- c) alla numerosità dei tutor correlata al numero degli studenti;
- d) alle caratteristiche dell'impegno dei tutor.



Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Articolo 3

1. I lavori del tavolo Tecnico di cui all'art. 1 del presente Decreto dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2018, onde consentire la proposizione della nuova offerta formativa per l'anno accademico 2020-2021 in conformità con quanto previsto dal Regolamento.
2. Gli appositi e specifici criteri di sostenibilità del Regolamento dovranno altresì applicarsi ai corsi impartiti in modalità a distanza o prevalentemente a distanza anche delle restanti Università statali e non-statali.

IL MINISTRO

Sen. Valeria Fedeli

Valeria Fedeli